



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 18 DEL 19-12-2025

Rocca San Giovanni ,li 19-12-2025

Registro Generale n. 55

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 19-12-2025

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA PER L'ALLONTANAMENTO LUPI DALLE AREE
ANTROPIZZATE**

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di dicembre, il Responsabile del servizio **CARAVAGGIO FABIO**

VISTO l'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce la protezione della fauna selvatica, compreso il lupo (*Canis lupus*), quale specie particolarmente protetta in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni che ne regolano la gestione ai fini della conservazione della biodiversità;

RILEVATO che il genere lupo, pur essendo una specie di valore ecologico e simbolico, necessita di un adeguato controllo e gestione, al fine di evitare conflitti tra la protezione della fauna e la protezione delle attività agricole, zootecniche e della sicurezza pubblica;

TENUTO CONTO delle normative europee in materia di conservazione delle specie e della necessità di rispettare gli obiettivi di tutela della biodiversità, come sancito dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che stabilisce le condizioni per la gestione della fauna selvatica;

EVIDENZIATO che il lupo frequenta sempre più l'ambiente antropizzato, e, nello specifico, anche il territorio comunale, come testimoniato da recenti accadimenti: molteplici segnalazioni di avvistamenti da parte di cittadini, agricoltori e visitatori; inoltre un branco di almeno dieci lupi è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre stazionava, di notte, davanti al recinto di un'abitazione in contrada San Giacomo, a Rocca San Giovanni;

DATO ATTO che la presenza crescente di esemplari di lupo in aree limitrofe alle abitazioni e alle zone agricole, comportante un incremento dei danni diretti all'agricoltura e all'allevamento e rischi per

la sicurezza del territorio, sta provocando allarme nella cittadinanza, soprattutto per chi si trova a percorrere le vie e i sentieri della zona, con segnalazioni di pericoli diretti per la sicurezza delle persone e degli animali domestici;

RITENUTO pertanto doveroso intervenire anche considerando che il progressivo avvicinamento del lupo all'ambiente antropizzato potrebbe renderlo sempre più confidente nei confronti dell'uomo con inevitabile aumento dei rischi connessi, a tutela dell'incolumità delle persone e dei relativi animali da compagnia, nonché a salvaguardia dell'economia locale, per quanto sopra precisato, adottando tempestive misure preventive per tutelare la sicurezza pubblica, la tranquillità dei residenti e la protezione degli animali domestici e da allevamento;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni, protocollo n. 10804 del 15/12/2025, ad oggetto "*Emergenza lupi nel territorio del Comune di Rocca San Giovanni – Richiesta intervento*" rivolta al Prefetto di Chieti, e per conoscenza alla Polizia Provinciale di Chieti, al Presidente della Provincia di Chieti e alla Direzione Generale Asl 02 Lanciano – Vasto - Chieti, con la quale si segnalava la grave e crescente criticità legata alla presenza di branchi di lupi nel territorio di Rocca San Giovanni, con conseguente forte allarme tra la popolazione, e si chiedeva un urgente e qualificato intervento da parte delle Istituzioni competenti, finalizzato ad attivare ogni utile strumento di monitoraggio, prevenzione e gestione della presenza faunistica, nel pieno rispetto della normativa vigente;

VISTA la nota della Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Chieti – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, acquisita al protocollo dell'Ente n.10908 del 17/12/2025, avente ad oggetto "*Segnalazione presenza / predazione da parte di lupi comune di Rocca San Giovanni*", con la quale, si trasmetteva al Responsabile del Dipartimento Agricoltura –Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo la nota del Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni citata in precedenza (prot. 10804 del 15/12/2025), per l'attuazione di iniziative per la risoluzione del caso;

VISTA la nota della Polizia Provinciale di Chieti, acquisita al protocollo dell'Ente n. 10876 del 16-12-2025, ad oggetto "*Emergenza lupi - canidi*" con la quale, si trasmetteva al Dipartimento Foreste e Parchi della Regione Abruzzo la nota del Sindaco di Rocca San Giovanni citata in precedenza (prot. 10804 del 15/12/2025), per l'adozione di eventuali determinazioni;

VISTA la nota del Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, acquisita al protocollo dell'Ente n. 10939 del 18/12/2025, ad oggetto "*Comunicazione presenza lupi nel territorio comunale*", con la quale si indicava, tra le azioni necessarie per l'Ente, per risolvere le problematiche di che trattasi, anche di valutare l'emissione di apposite ordinanze, ai sensi dell'art 54 del D. Lgs 267/2000, che prevedano:

- Il divieto di alimentazione di canidi vaganti;
- Il richiamo alla gestione di animali domestici scarsamente custoditi;
- la messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade
- l'eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- l'installazione di recinzioni soprattutto per il contenimento di animali di allevamento e loro guardiania;

VISTO l'art. 50, commi 1 e 3, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) i quali dispongono: "*1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del Comune e della Provincia; 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia*";

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, a tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità dei residenti e per la protezione degli animali domestici e da allevamento, quanto segue:

- non alimentare intenzionalmente i lupi, non avvicinarli, non lasciare qualunque fonte alimentare, inclusi i rifiuti, che possa costituire attrattiva per gli stessi lungo le strade e nelle aree vicino alle abitazioni;
- non distribuire cibo per animali domestici all'esterno delle abitazioni;
- proteggere adeguatamente gli animali da affezione e da cortile e, in caso di avvistamenti di lupi nelle vicinanze, portare gli animali in ambienti protetti;
- l'installazione di recinzioni soprattutto per il contenimento di animali di allevamento e loro guardiania;
- mantenere le aree limitrofe alle case sgombre da arbusti, canne, rovi o fitta vegetazione;
- la messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica, anche di attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- l'eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;

RACCOMANDA

- di tenere cani e gatti in casa durante le ore notturne, laddove ritenuto necessario in relazione alla situazione presente in area;
- in caso di avvistamenti di lupi con atteggiamento confidente o aggressivo, mettere in atto ogni forma di minaccia, disturbo e dissuasione attiva, quali l'utilizzo di suoni forti o segnali visivi, per allontanarli;

DISPONE

In caso di inottemperanza, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-Bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi di Polizia sono incaricati di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On line e sul sito web istituzionale del Comune;

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando Polizia Locale di Rocca San Giovanni;
- al Comando Stazione Carabinieri forestali di Lanciano;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- alla Polizia Provinciale;
- alla Polizia di Stato;
- alla Asl Servizio Veterinario;
- all' Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- alla Rieco Spa.

INFORMA

L'Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

in applicazione del D Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al TAR;

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-12-2025 al 03-01-2026
Lì 19-12-2025

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO